

Rassegna giurisprudenziale

(a cura di Nicola Lucifero)

Ritorna a distanza di anni la sezione della Rivista dedicata alla Rassegna giurisprudenziale ove vengono riportate le massime delle principali sentenze delle Corti europee, della Corte Costituzionale, dei tribunali ordinari (civili e penali) ed amministrativi, oltre che, delle commissioni tributarie, selezionate ed ordinate in modo sistematico. In particolare, per ciascun numero della Rivista vengono indicate le principali pronunce attinenti ai vari profili del Diritto agrario e del Diritto dell'ambiente, talune delle quali potranno essere, separatamente, oggetto di commento da parte di cultori ed esperti della materia.

AGRITURISMO

Cass., sez. III, 13 ottobre 2016, n. 20638, Pres. Amendola, Est. Cirillo.

Affittuario che esercita attività agrituristica – Cumulo di qualifiche – Imprenditore agricolo e commerciale – destinazione turistica del fondo non muta la funzione agricola – diritto di riscatto agrario – prevalenza della coltivazione sull'attività commerciale.

L'affittuario-coltivatore diretto che esercita attività agrituristica cumula in sé la qualifica di imprenditore agricolo e commerciale, in quanto la destinazione turistica del fondo non ne muta la funzione agricola, essendo comunque diretta a favorire lo sviluppo ed il riequilibrio del territorio agricolo e ad agevolare la permanenza dei produttori nelle zone rurali, non impedendo, di per sé, l'esercizio del diritto di riscatto agrario, purché l'attività di coltivazione prevalga su quella commerciale, venendo altrimenti snaturata la stessa ratio dell'istituto.

AMBIENTE

Cons. Stato, sez. IV, 27 marzo 2017, n. 1392

Unione Europea – Ambiente – Tutela – Principio di precauzione.

Il c.d. principio di precauzione, di derivazione comunitaria, impone che quando sussistono incertezze riguardo all'esistenza o alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l'effettiva esistenza e la gravità di tali rischi; tale principio, infatti, lungi dal vietare l'adozione di qualsiasi misura in mancanza di certezza scientifica quanto all'esistenza o alla portata di un rischio sanitario, può, all'opposto, giustificare l'adozione, da parte del Legislatore dell'Unione, di misure di protezione quand'anche permangano in proposito incertezze scientifiche (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)

Cons. Stato, sez. V, 21 marzo 2017, n. 1260

Ambiente – Inquinamento – Principio di precauzione

La messa in sicurezza del sito inquinato è una misura di correzione dei danni, onde rientra nel genus delle precauzioni, unitamente al principio di precauzione vero e proprio e al prin-

cipio dell'azione preventiva, che gravano sul proprietario o detentore del sito da cui possano scaturire i danni all'ambiente e, non ha finalità sanzionatoria e (o) ripristinatoria (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)

Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2017, n. 1089

Ambiente – Inquinamento – Obbligo di bonifica e ripristino

Ai sensi degli artt. 242, comma 1, e 244 comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'ambiente), una volta riscontrato un fenomeno di potenziale contaminazione di un sito, gli interventi di caratterizzazione, messa in sicurezza d'emergenza o definitiva, di bonifica e di ripristino ambientale possono essere imposti dalla P.A. solamente ai soggetti responsabili dell'inquinamento e cioè ai soggetti che abbiano in tutto o in parte generato la contaminazione tramite un proprio comportamento commissivo od omissivo, legato all'inquinamento da un preciso nesso di causalità, non essendo configurabile una responsabilità di mera posizione del proprietario del sito inquinato

ANIMALI

Cass., sez. III, 21 giugno 2016, n. 12727, Pres. Ambrosio, Est. Scarano

Responsabilità civile – danni provocati da animali selvatici – ente responsabile – fattispecie.

La responsabilità per danni provocati da animali selvatici deve essere imputata all'ente cui siano stati affidati i poteri di amministrazione del territorio e di gestione della fauna ivi insediata, sicché si deve indagare, di volta in volta, se l'ente delegato sia stato posto in condizioni di adempiere ai compiti affidatigli, o sia un nudus minister, senza alcuna concreta ed effettiva possibilità operativa; ne consegue che per i danni a coltivazioni nei territori emiliano-romagnolo provocati da caprioli, rispondono le aziende venatorie di cui all'art. 43 l. reg. Emilia Romagna n. 8 del 1994 trattandosi di animali "cacciabili", mentre le province sono responsabili dei danni provocati nell'intero territorio da specie il cui prelievo venatorio sia vietato, anche temporaneamente, per ragioni di pubblico interesse.

BELLEZZE NATURALI

Cons. Stato, 24 marzo 2016, n. 1225, Pres. Poli, Est. Taormina

Bellezze naturali – VIA.

La valutazione di impatto ambientale non si sostanzia in una mera verifica di natura tecnica circa la astratta compatibilità ambientale dell'opera, ma implica una complessa e approfondita analisi comparativa tesa a valutare il sacrificio ambientale imposto rispetto all'utilità socio economica, tenuto conto anche delle alternative possibili e dei riflessi sulla c.d. opzione zero (D.Lgs. n. 152/2006, Codice dell'ambiente)

Cons. Stato, 7 marzo 2016, n. 905, Pres. Caringella, Est. D'Alessio

Bellezze naturali – edilizia ed urbanistica – autorizzazione – provvedimento negativo – onere di motivazione

Gli interventi di natura edilizia volti a favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche, negli edifici privati che sono sottoposti a disposizioni di tutela per il loro

particolare interesse paesaggistico o storico artistico, possono essere non consentiti, dalle amministrazioni cui spetta l'esercizio delle funzioni di tutela, solo se recano un «serio pregiudizio» al bene tutelato. Può essere, pertanto, anche ammesso un pregiudizio ad un bene che è tutelato, per il suo particolare valore paesaggistico o storico artistico, tenuto conto del rilievo sociale che assumono (anche) le opere necessarie ad eliminare le barriere architettoniche, purché tale pregiudizio non sia serio e quindi non comprometta in modo rilevante il bene tutelato.

BENI PUBBLICI¹

Cass., sez. un., 28 settembre 2016, n. 19066, Pres. Rordorf, Est. Bianchini

Acque pubbliche – Distanze delle costruzioni dagli alvei – Disciplina

In materia di distanze delle costruzioni dagli alvei, l'affermazione della perdurante operatività del divieto di costruire a meno di dieci metri da questi ultimi, desumibile dall'art. 96 r.d. n. 523 del 1904, postula l'attuale presenza di una massa d'acqua pubblica (o la sua verosimile ricostituzione per effetto di eventi naturali).

BONIFICHE

Cass., sez. V, 24 giugno 2016, n. 13130, Pres. Chindemi, Est. Stalla

Consorzi – Bonifiche – Beneficio – Onere della prova

In assenza di specifica impugnativa del piano di classifica, è onere del soggetto consorziato fornire la prova del fatto che i propri fondi, inseriti nel comprensorio di intervento del consorzio, non abbiano fruito in concreto di alcun vantaggio specificamente e causalmente riconducibile alle opere di bonifica. L'adozione del piano di classifica, invero, ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento; di talché qualora il piano in parola venga specificamente impugnato dal consorziato, la suddetta vantaggiosità deve essere provata dal consorzio che la deduca, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 c.c., mentre in assenza di impugnativa del piano di classifica, la presunzione in oggetto deve essere superata con onere della prova a carico del consorziato.

Cass., sez. V, 17 giugno 2016, n. 12576, Pres. Chindemi, Est. Stalla

Consorzi – Bonifiche – Beneficio – Onere della prova

In tema di contributi di bonifica, il contribuente, anche qualora non abbia impugnato innanzi al giudice amministrativo gli atti generali presupposti, che riguardano l'individuazione dei potenziali contribuenti e la misura dei relativi obblighi, può contestare, nel giudizio avente ad oggetto la cartella esattoriale dinanzi al giudice tributario, la legittimità della pretesa impositiva dell'ente, assumendo che gli immobili di sua proprietà non traggono alcun beneficio diretto e specifico dall'opera del consorzio. In tal caso, però, quando vi sia un piano di classifica approvato dalla competente autorità, l'ente impositore è esonerato dalla prova del predetto beneficio, che si presume in ragione della comprensione dei fondi nel pe-

¹ Si veda anche la voce "Paesaggio"

rimetro di intervento consortile e dell'avvenuta approvazione del piano di classifica, salva la prova contraria da parte del contribuente.

Cons. Stato, sez. V, 25 febbraio 2016, n. 765, Pres. Pajno, Est. Tarantino

Inquinamento – responsabile – obbligo di bonifica.

Ai fini degli obblighi di bonifica del sito inquinato è irrilevante la presenza di un contratto di locazione. E', infatti, responsabile sia il proprietario di un terreno sul quale siano depositati rifiuti, ai sensi del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 14, comma 3, sia qualunque soggetto che si trovi con l'area interessata in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente.

CACCIA

Corte Cost., 1 giugno 2016, n. 124, Pres. Grossi, Rel. Lattanzi

Norme della Regione Toscana - Disciplina degli ambiti territoriali di caccia - Previsione che gli ambiti territoriali di caccia sono nove e corrispondono al territorio delle Province «ai soli fini della organizzazione amministrativa» - Previsione che, in seno agli ambiti, «sono istituiti sottoambiti» - Contrasto con la dimensione subprovinciale degli ambiti prevista dalla normativa statale di settore - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente - Illegittimità costituzionale

E' costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. s), Cost., l'art. 11, commi 2 e 3, della legge della Regione Toscana 12 gennaio 1994, n. 3 (nel testo modificato dall'art. 1, commi 1 e 2, della legge regionale 20 marzo 2015, n. 32), il quale stabilisce che gli ambiti territoriali di caccia sono nove e corrispondono al territorio delle Province, ai soli fini dell'organizzazione amministrativa, e che, in seno ad essi, sono istituiti sottoambiti privi di organi. Infatti, la costituzione degli ambiti territoriali di caccia, prevista dall'art. 14 della legge n. 157 del 1992, manifesta uno standard inderogabile di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema con riferimento sia alla dimensione subprovinciale dell'ambito sia alla composizione dei relativi organi direttivi. Attraverso la ridotta dimensione degli ambiti, il legislatore nazionale ha inteso conseguire una più equilibrata distribuzione dei cacciatori sul territorio e conferire specifico rilievo alla dimensione della comunità locale, più ristretta e più legata sotto il profilo storico e ambientale alle particolarità del territorio. Il carattere provinciale dell'ambito voluto invece dal legislatore toscano, al quale si lega l'istituzione di sottoambiti privi di funzioni amministrative, tradisce la suddetta finalità e diluisce la sfera di interessi connessi alla caccia e alla tutela dell'ambiente, incentrata sul territorio locale, nella ripartizione per Province, ove la dimensione territoriale implica più ampie, e meno specifiche, esigenze di decentramento amministrativo.

Cass. Pen., sez. III, 8 marzo 2016, n. 17102, Pres. Ramacci, Est. Di Stasi

Divieto di esercizio venatorio in area protetta - Segnalazione del divieto - Tabellazione - Necessità - Conseguenze in tema di onere probatorio

In tema di caccia, il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette regionali si presume conosciuto se le aree sono perimetrare da regolare tabellazione, di modo

che il trasgressore, salvo casi eccezionali, non può invocare a propria discolta l'ignoranza del divieto; la mancanza o l'inadeguatezza della tabellazione non determina, peraltro, l'automatica inconfigurabilità del reato di cui agli artt. 21 e 30 legge n. 157 del 1992, ponendo solo a carico dell'accusa l'onere di dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque consapevole del divieto.

Cass. Pen., sez. III, 11 febbraio 2016, n. 26424, Pres. Ramacci, Est. Riccardi

Divieto di esercizio dell'attività venatoria - Disciplina statale - Legislazione regionale - Funzione integrativa – Limiti

Il divieto nell'esercizio dell'attività venatoria, se previsto dalla legislazione regionale in termini diversi rispetto a quelli sanciti dalla legislazione statale, assume funzione integrativa della norma penale solo quando abbia effetti in "bonam partem"; mentre, nel caso in cui abbia un ambito più esteso rispetto a quello fissato dalla legge penale statale, la sua inosservanza può eventualmente costituire solo un illecito amministrativo, se come tale previsto dalla normativa medesima.

COLTIVATORE DIRETTO

Cass., sez. lav., 17 febbraio 2017, n. 4277, Pres. D'Antonio, Est. Doronzo.

Agricoltore diretto – Svolgimento dell'attività su fondo altrui - Infortunio in itinere – Istituto della reciprocità – conseguenze sul profilo previdenziale ed assicurativo.

In tema di tutela assicurativa dell'imprenditore agricolo in caso di infortunio in itinere, sussiste l'occasione di lavoro, con conseguente diritto all'indennizzo, quando un agricoltore diretto svolge la sua attività sul fondo di un altro, gratuitamente ma con l'impegno allo scambio delle prestazioni, posto che l'istituto della c.d. reciprocità di cui all'art. 2139 c.c. comporta delle conseguenze anche sotto l'aspetto previdenziale ed assicurativo, per cui detta attività deve ritenersi collegata al proprio fondo in maniera sostanziale e funzionale, seppure in modo indiretto (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza di merito che aveva negato la tutela assicurativa al titolare di un'azienda agricola che si recava a pagare una fattura per l'acquisto di gasolio per conto del figlio, titolare di altra azienda agricola, con cui collaborava)

Cass., sez. III, 17 febbraio 2017, n. 4209, Pres. Spirito, Est. Scoditti

Coltivatore diretto – definizione – calcolo forza lavorativa – irrilevanza delle altre attività eventualmente esercitate.

Nel definire il concetto di coltivatore diretto, l'art. 6 l. n. 203 del 1982 si limita a stabilire che la forza lavorativa sua e della famiglia deve costituire almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo, tenuto conto agli effetti del computo delle giornate necessarie per la sua coltivazione anche dell'impiego di macchine agricole, senza fare alcun riferimento alla esclusività dell'attività coltivatrice rispetto ad altre eventualmente esercitate, se del caso con carattere di prevalenza.

COMPENDIO UNICO

Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21617, Pres. Chindemi, Est. Stalla

Tributi in genere – Esenzioni e agevolazioni – Aziende agricole montane – Parziale vendita di compendio unico – Benefici – Decadenza

In tema di agevolazioni fiscali per le aziende agricole montane, il compendio unico costituisce l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento di un livello minimo di redditività, idoneo a garantire l'ottimale sfruttamento del territorio e una sua apprezzabile concorrenzialità, sicché la cessione a terzi di una sua porzione prima del decorso di quindici anni dall'acquisto comporta la decadenza dai benefici di cui all'art. 5 bis l. n. 97 del 1994, introdotti dalla l. n. 448 del 2001 e consistenti nell'esonero dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale, solo qualora abbia determinato la formazione di una superficie inferiore a quella minima stabilita dalla legge regionale o, in assenza, nazionale, atteso che il vincolo di indivisibilità inter vivos e mortis causa riguarda il compendio unico non nella sua interezza, come risultante dall'atto, ma entro i limiti previsti dalla normativa.

CONSORZI

Cass., sez. I, 04 febbraio 2016, n. 2180, Pres. Forte, Est. Bisogni

Prescrizione civile - Termine - Prescrizioni brevi - Società - Art. 2949 c.c. - Società consortili e consorzi con rilevanza esterna - Applicabilità - Fondamento.

La prescrizione breve in materia di società, sancita dall'art. 2949 c.c., è applicabile non solo alle società commerciali ma anche ai consorzi a rilevanza esterna di cui all'art. 2612 c.c. ed alle società consortili di cui all'art. 2615 ter c.c., in quanto anch'essi, in base al disposto dell'art. 8 l. n. 580 del 1993 e dell'art. 7 d.p.r. n. 581 del 1995, sono iscritti nella sezione ordinaria del registro delle imprese, mentre non si applica ad imprenditori agricoli, piccoli imprenditori e società semplici, in quanto iscritti in sezioni speciali di detto registro.

CONTRATTI AGRARI

Cass. [ord.], 03 marzo 2017, n. 5463, Pres. Amendola, Est. Scrima

Contratti agrari – Domanda di rilascio del fondo – Sospensione del giudizio di riscatto – Pregiudizialità.

In materia di contratti agrari, la causa di rilascio del fondo, promossa dal proprietario concedente o acquirente del fondo stesso, ha carattere di pregiudizialità giuridica rispetto alla causa di riscatto promossa dall'affittuario qualora, con efficacia di giudicato, si chieda l'accertamento della scadenza del contratto anteriore all'alienazione, con conseguente necessità di sospensione del giudizio di riscatto in attesa che sia definito il giudizio di rilascio.

Cass., sez. III, 29 settembre 2016, n. 19260, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Contratti agrari - Accordi tra le parti accordi in deroga al regime normativo - Assistenza alle parti dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni professionali - Possibilità che provengano dal medesimo organismo professionale - Sussistenza

Per la validità del contratto agrario che deroghi al regime di cui alla l. n. 203 del 1982, è sufficiente che le parti, al momento della stipula, siano state assistite ciascuna da un rap-

presentante dell'organizzazione professionale cui aderiscono, e che tali rappresentanti siano persone diverse, mentre è irrilevante che i due rappresentanti appartengano alla medesima organizzazione o che quest'ultima non abbia uffici distinti specificamente preposti alla tutela di interessi differenziati.

Cass. [ord.], sez. VI, 02 agosto 2016, n. 16105, Pre. Armano, Rel. Cirillo

Contratti agrari – Accordi in deroga – Nullità – Impugnazione – Legittimazione

La nullità ex art. 45 l. 3 maggio 1982, n. 203, prevista per l'ipotesi del contratto agrario che deroghi alle previsioni imperative di cui all'art. 58 stessa l., può essere fatta valere solo dalla parte che, al momento della stipula, non sia stata assistita da un rappresentante dell'organizzazione professionale cui aderisce, trattandosi di una nullità di protezione.

Cass., sez. III, 06 ottobre 2016, n. 20004, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Contratti agrari - "ad meliorandum" - Parziaria natura - Rapporto associativo - Conseguenze - Possibilità di esercitare il diritto di affrancazione - Esclusione - Ragioni

Nel contratto di colonia parziaria, l'impresa di coltivazione del fondo viene esercitata in forma associativa dal concedente e dal concessionario, sicché l'aver eseguito i lavori di coltivazione rendendo produttivo il terreno originariamente incolto non costituisce miglioramento fondiario, ma adempimento di una specifica obbligazione, impedendo, così, l'accesso alla possibilità di affranco, che richiede, imprescindibilmente, l'inerenza dei miglioramenti del fondo alla causa del contratto. Infatti, il rapporto di colonia migliorativa che dà diritto all'affrancazione, in presenza delle condizioni di cui all'art. 1 della l. n. 327 del 1963, presuppone il possesso ultratrentennale in una situazione nella quale è escluso ogni potere di direzione o di compartecipazione in capo al concedente.

Cass., sez. III, 18 aprile 2016, n. 7633, Pres. Spirito, Est. Esposito.

Contratti agrari – Affitto – Concedente – Titolarità della proprietà – Necessità – Esclusione

In materia di contratti agrari, il contratto di affitto di fondi rustici, in quanto avente natura consensuale e fonte di rapporti obbligatori, spiega i suoi effetti indipendentemente dal diritto di proprietà della persona del concedente, purché questi abbia la disponibilità del bene, sì da essere in grado di trasferirne all'affittuario la detenzione e il godimento.

Cass., sez. III, 08 febbraio 2016, n. 2373, Pres. Petti, Est. Amendola.

Contratti agrari – Affitto – Concedente – Titolarità della proprietà – Necessità – Esclusione.

La rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario non è desumibile dal solo fatto della permanenza dell'affittuario nel fondo oltre la scadenza del termine ma occorre anche che manchi una manifestazione di volontà contraria da parte del concedente, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell'affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto.

Cass., sez. II, 12 febbraio 2016, n. 2861, Pres. Piccialli, Est. Lombardo.

Contratti agrari – Affitto – Concedente – Titolarità della proprietà – Necessità – Esclusione

In tema di rapporti agrari, l'art. 27 l. n. 203 del 1982 - secondo cui le norme regolatrici dell'affitto dei fondi rustici si applicano anche a tutti i contratti agrari, stipulati dopo l'entrata in vigore della legge medesima - non trova applicazione nell'ipotesi di concessione in comodato di un fondo rustico, stante l'impossibilità di qualificarla come contratto agrario (la cui causa, estranea al comodato, è quella di costituire un'impresa agraria sul fondo altrui), anche nel caso in cui, trattandosi di comodato modale avente per oggetto una cosa produttiva, il comodatario non si limiti ad una semplice attività di custodia, ma svolga un'attività di gestione.

Cass., sez. I, 25 gennaio 2016, n. 1276, Pres. Rordorf, Est. Nappi

Contratti agrari – Affitto – Concedente – Titolarità della proprietà – Necessità – Esclusione

Il divieto di usare nel marchio l'altrui ditta, posto sia dall'art. 14 r.d. n. 929 del 1942, che dall'art. 12 d.leg. n. 30 del 2005, non è assoluto, ma è sempre condizionato alla possibilità di confusione di prodotti (così statuendo, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata che, escludendo la confondibilità dei rispettivi prodotti, aveva considerato lecito l'utilizzo del toponimo «Pienza» per contrassegnare quelli della società agricola Val d'Orcia benché lo stesso fosse già incluso nella denominazione sociale della società «caseificio Pienza Solp»).

ENERGIE

C. Stato, sez. V, 21 aprile 2016, n. 1583, Pres. Pajno, Est. Durante

Impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – procedimento autorizzatorio – normativa speciale – termine di conclusione del procedimento

La disciplina legislativa sul procedimento autorizzatorio degli impianti destinati alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili ha natura di normativa speciale, informata al canone della massima semplificazione al fine di rendere più rapida la costruzione degli impianti di produzione di energia alternativa; di conseguenza il termine di conclusione del procedimento va qualificato quale principio fondamentale della materia, essendo il d.leg. 29 dicembre 2003 n. 387 ispirato alle regole della semplificazione amministrativa e della celerità e il sostanziale favor del legislatore comunitario e nazionale, sottolineato anche dal giudice delle leggi come limite alla competenza legislativa delle regioni, comporta che il margine di intervento riconosciuto alla regione non tolleri in alcun modo irragionevoli limitazioni, anche in via di fatto, all'istallazione dei generatori sul territorio regionale.

T.A.R. Emilia-Romagna Parma, Sez. I, 18 novembre 2016, n. 326, Pres. Conti, Est. Verlengia

Energia elettrica – in genere.

La norma derogatoria dettata dall'art. 12, comma 7, D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, è stata sicuramente introdotta per consentire in via eccezionale la costruzione in zona agri-

cola di impianti, quali quello di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che, per loro natura, sarebbero incompatibili con la predetta destinazione. Essa, tuttavia, prevede, altresì, che si tenga conto delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale.

ESPROPRIAZIONE P.U.

Cass., sez. I, 21 novembre 2016, n. 23639, Pres. Salvago, Est. Sambito

Occupazione usurpativa – risarcimento del danno – integrale valore di mercato del suolo – caratteristiche ed attitudini dell’area – edificabilità legale – irrilevanza edificabilità di fatto.

In tema di occupazione usurpativa, il risarcimento del danno dev’essere commisurato all’integrale valore di mercato del suolo, sulla base delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell’area, in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio; deve, pertanto, tenersi conto dell’unico criterio discrezionale dell’edificabilità legale, posto dall’art. 5 bis, 3° comma, l. n. 359 del 1992 (recepito negli art. 32 e 37 d.p.r. n. 327 del 2001), senza che sia consentito alcun ricorso, integrativo o sostitutivo, all’edificabilità di fatto, dovendosi tuttavia precisare che, all’interno della categoria dei suoli inedificabili rivestono valore, anche a fini indennitari, le possibilità di edificazione intermedie tra l’agricola e l’edificatoria (parcheggi, depositi, attività sportive e ricreative ecc.), sempre che siano assentite dalla normativa vigente, sia pure con il conseguimento delle opportune autorizzazioni amministrative.

Cass., 7 ottobre 2016, n. 20234, Pres. Salvago, Est. Campanile

Espropriazione per pubblico interesse (o utilità) - Procedimento - Liquidazione dell’indennità - Determinazione (stima) - In genere determinazione dell’indennità di occupazione legittima - Qualificazione di terreno come agricolo - Giudicato sulla detta qualificazione come antecedente logico giuridico della decisione - Diversa qualificazione nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita - Preclusione - Fondamento - Fattispecie

In tema di espropriazione per pubblica utilità, il giudicato formatosi sulla qualificazione del terreno, quale antecedente logico giuridico della statuizione sulla indennità di occupazione legittima, calcolata secondo il criterio degli interessi legali sul valore del suolo, preclude ogni diversa qualificazione e valutazione del terreno medesimo nel giudizio risarcitorio per occupazione appropriativa o accessione invertita, costituendo l’accertamento in fatto del valore del bene il comune punto di partenza per la stima sia dell’indennità di occupazione sia del danno risarcibile. (Nella specie, la S.C., sul presupposto della formazione di un giudicato interno circa la natura edificatoria del terreno oggetto di causa, ha cassato con rinvio la sentenza di merito la quale aveva invece ritenuto che il terreno dovesse considerarsi come agricolo, avendo tale natura al momento della sua irreversibile trasformazione).

Cass., sez. I, 30 giugno 2016, n. 13425, Pres. Salvago, Est. Campanile

Espropriazione per pubblico interesse – Indennità – Natura agricola o edificatoria del suolo – Indice di fabbricabilità – Rilevanza – Esclusione

In materia di espropriazione per pubblica utilità, l'indice di fabbricabilità definisce solo l'entità dell'edificazione che può gravare sulla superficie della zona, ma non è idoneo a determinare la natura agricola o edificatoria del suolo, dovendosi piuttosto far riferimento alla destinazione prevista per gli edificandi edifici, sicché vanno comunque considerate agricole quelle aree in cui sono consentite unicamente costruzioni a carattere rurale ed utilizzabili a tali fini.

Cass., sez. I, 03 giugno 2016, n. 11464, Pres. Salvago, Est. Campanile.

Espropriazione per pubblico interesse – Affittuario coltivatore diretto – Indennità aggiuntiva – Detrazione dall'indennità di espropriazione – Esclusione

In tema di determinazione dell'indennità di espropriazione, all'affittuario coltivatore diretto del fondo espropriato spetta un'indennità aggiuntiva, ex art. 17 l. n. 865 del 1971, autonoma rispetto all'indennità di espropriazione, che trova fondamento nella diretta attività di prestazione d'opera sul terreno espropriato e nella situazione privilegiata che gli art. 35 e ss. cost. assicurano alla posizione del lavoratore; proprio in ragione della natura aggiuntiva di tale indennità, ribadita dall'art. 37, 9° comma, d.p.r. n. 327 del 2001, la stessa non va detratta da quella di espropriazione, non potendo escludersi, anche in base alla giurisprudenza della Cedu, che, in presenza della necessità di tener conto della particolare posizione del coltivatore espropriato, l'espropriante possa andare incontro ad esborsi - preventivamente valutabili - complessivamente superiori al valore di mercato del bene ablato, senza che ciò costituisca violazione del limite previsto dall'art. 42 cost.

FALLIMENTO

Cass., sez. I, 08 agosto 2016, n. 16614, Pres. Nappi, Est. Bernabai

Fallimento – Assoggettabilità – Imprenditore agricolo – Nozione – Fattispecie

L'esenzione dell'imprenditore agricolo dal fallimento viene meno ove non sussista, di fatto, il collegamento funzionale della sua attività con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art. 2135, 3° comma, c.c. assumano rilievo decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura, gravando su chi invochi l'esenzione, sotto il profilo della connessione tra la svolta attività di trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli e quella tipica di coltivazione ex art. 2135, 1° comma, c.c., il corrispondente onere probatorio (nella specie, la suprema corte ha confermato la decisione impugnata, che aveva negato la qualità di imprenditore agricolo alla odierna ricorrente in mancanza di prova che le attività di conservazione e commercializzazione da lei esercitate riguardassero prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del proprio fondo).

Cass. [ord.], sez. VI, 12 maggio 2016, n. 9788, Pres. Dogliotti, Est. Genovese

Fallimento – Cooperativa agricola – Esenzione dal fallimento – Condizioni

Ai fini dell'esenzione dal fallimento di una cooperativa avente ad oggetto attività agricole, è dovere del giudice, oltre che verificarne le clausole statutarie ed il loro tenore, esaminare anche in concreto l'atteggiarsi dell'attività d'impresa svolta dal sodalizio mutualistico, valutando le attività economiche dalla stessa effettivamente svolte, alla luce della disciplina introdotta dall'art. 1 d.leg. n. 228 del 2001, senza che su tale esame si sovrapponga

la considerazione dell'effettività dello scopo mutualistico, rilevante a diversi fini, ma non assorbente della verifica dei presupposti di legge, previsti dall'art. 2135 c.c., per il riconoscimento (o l'esclusione) della qualità di impresa agricola esentata dal fallimento.

FONTI RINNOVABILI

Commiss. Trib., Reg. Lazio Roma, Sez. XIII, 28 febbraio 2017

Produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche - Produzione di reddito agrario - Benefici classamento immobiliare - Ipotesi - Produttori agricoli

La produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti fotovoltaiche per essere considerata produttiva di reddito agrario, con i connessi benefici fiscali relativi al classamento immobiliare, ai sensi dell'art. 1, comma 369, L. n. 296 del 2006, deve essere effettuata da produttori agricoli. Di talché ai fini del beneficio in questione, questi ultimi devono direttamente effettuare la produzione di energia elettrica e non essere solo utilizzatori dell'energia prodotta (come nel caso di specie, ove l'impianto fotovoltaico di cui si discute è di proprietà della società appellata che, pacificamente, non esercita un'impresa agricola ed ha costruito l'impianto a seguito dell'acquisto del diritto di superficie sul terreno di proprietà di una società agricola alla quale è stato concesso in leasing l'impianto).

Cons. Stato, sez. VI, 23 marzo 2016, n. 1201, Pres. Santoro, Est. Scanderbeg

Energia elettrica – concessioni ed autorizzazioni – diniego – onere di motivazione.

Ai sensi del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (recante Attuazione della Direttiva 2001/77/Ce relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità) le opere funzionali agli impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile sono espressamente qualificate dalla legge come opere di pubblica utilità, in quanto la produzione di energia pulita è incentivata dalla legge in vista del perseguimento di preminenti finalità pubblicistiche correlate alla difesa dell'ambiente e dell'eco-sistema. Anche in vista del più proficuo raggiungimento di tale finalità, l'art. 12 del citato D.Lgs. ha introdotto un procedimento unico semplificato per il rilascio delle autorizzazioni necessarie alla implementazione delle infrastrutture strumentali alla produzione dell'energia pulita da fonti rinnovabili. Tale premessa induce a ritenere che le motivazioni dell'eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica alla realizzazione di un impianto di produzione di energia da fonte rinnovabile devono essere particolarmente stringenti, non potendo a tal fine ritenersi sufficiente che l'autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico rilevi una generica minor fruibilità del paesaggio sotto il profilo del decremento della sua dimensione estetica. Ogni nuova opera d'altronde ha una qualche incidenza sul paesaggio (che è costituito, secondo una delle definizioni più appropriate, dalla interazione tra le opere dell'uomo e la natura), di tal che il giudizio di compatibilità paesaggistica non può limitarsi a rilevare l'oggettività del novum sul paesaggio preesistente, posto che in tal modo ogni nuova opera, in quanto corpo estraneo rispetto al preesistente quadro paesaggistico, sarebbe di per sé non autorizzabile.

Imprenditore agricolo professionale (IAP)

Cass., sez. V, 05 ottobre 2016, n. 19909, Pres. Chindemi, Rel. Zoso

Imprenditore agricolo professionale – Benefici fiscali – Requisiti.

L'art. 1, comma 4, del D.Lgs. n. 99 del 2004 ha esteso anche all'imprenditore agricolo professionale (IAP) i benefici fiscali di cui all'art. 1 della legge n. 604 del 1954, già previsti per la piccola proprietà contadina, senza richiedere altresì la sussistenza in capo a detto imprenditore delle condizioni ex art. 2, n. 1, della citata legge n. 604, essendo tali requisiti dettati per il solo coltivatore diretto (quali il certificato rilasciato dall'Ispettorato provinciale agrario da produrre, a pena di decadenza, all'Amministrazione finanziaria entro il termine triennale dalla registrazione dell'atto) ed incompatibili con la nuova figura imprenditoriale che si vuole incentivare.

Cass. [ord.], sez. VI, 14 luglio 2016, n. 14403, Pres. Iacobellis, Est. Iofrida

Imprenditore agricolo professionale – agevolazioni fiscali – presupposti.

L'imprenditore agricolo professionale non decade dalle agevolazioni fiscali a favore della piccola proprietà contadina anche nel caso in cui non siano rispettate le limitazioni previste, dalla normativa di riferimento, per il coltivatore diretto in quanto tali vincoli sono incompatibili con la figura stessa dello IAP. Il legislatore ha inteso, con l'art. 1, comma 4, del d.lgs. n. 99/2004, riconoscere a favore dell'imprenditore agricolo professionale un'agevolazione del tutto nuova, differente da quella prevista a favore del coltivatore diretto, la quale ha la funzione di incentivare la nuova imprenditoria agricola; un'agevolazione che perciò prescinde dai requisiti previsti per il coltivatore diretto in quanto ritenuti incompatibili rispetto alla figura dello IAP.

IMPRESA AGRICOLA

TAR Lombardia – Milano, 5 aprile 2016, n. 646, Pres. Mosconi, Est. Cozzi

Impresa agricola – attività connesse.

Ai sensi dell'art. 2135, secondo comma, c.c., può aversi connessione con l'attività agricola solo quando la diversa attività sia svolta dal medesimo soggetto che coltiva il fondo o il bosco al fine di trasformare e (o) valorizzare (almeno in misura prevalente) i prodotti che derivano dalla coltivazione. La connessione va invece esclusa quando vi sia una lavorazione di prodotti prevalentemente forniti da terzi.

Cons. Stato, sez. V, 18 gennaio 2016, n. 131, Pres. Maruotti, Est. Prospero

Impresa agricola – attività connesse.

Occorre affermare un'ampia liberalizzazione del commercio dei propri prodotti da parte delle aziende agricole, sia nella forma più semplice del fiore, del frutto o della pianta, ma anche in quella più complessa della loro manipolazione oppure di beni a questa connessi, fatto che può inevitabilmente comprendere cose non direttamente derivanti dall'agricoltura, ma ad essa strettamente connesse come vasi, strumenti di irrigazione, concimi, insetticidi o strumenti per l'immediato utilizzo della terra come rastrelli o vanghe.

Di conseguenza, se ad un'azienda florovivaistica deve essere permessa la vendita dei propri prodotti e dei beni strettamente riconducibili alla sua attività, ciò non può comportare che

la medesima si renda attiva nella vendita di prodotti che solamente in senso estremamente lato possono avvicinarsi al giardinaggio; dai barbecue carrellati ai vasi in ceramica, dalle padelle alle graticole, dai tavoli e sedie in vimini o in plastica alle case in legno prefabbricate ad uso deposito da giardino.

Tar Lombardia – Brescia, 5 gennaio 2016, n. 6, Pres. Farina, Est. Tenca

Impresa agricola – attività connesse - presupposto.

L'art. 2135 c.c. nello stabilire il criterio di collegamento dell'attività economica con il fattore produttivo terra, individuando le attività connesse come quelle che si inseriscono nel ciclo dell'economia, è comunque rubricato "imprenditore agricolo", e dunque si rivolge ai soggetti che prestano l'attività in forma professionale.

IMPOSTE E TASSE

Cass., sez. V, 18 novembre 2016, n. 23497, Pres. Cappabianca, Rel. Cricenti

Imposte sui redditi – Accertamento – Rettifica – Ulteriori redditi - Onere della prova

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600. e del D.M. 21 luglio 1983, l'Amministrazione delle Finanze può legittimamente procedere con metodo sintetico alla rettifica della dichiarazione dei redditi di un coltivatore diretto, comprensiva soltanto del reddito agrario e dominicale, determinati in base agli estimi catastali, del fondo da lui condotto, quando da elementi estranei alla configurazione reddituale prospettata dal contribuente si possa fondatamente presumere che ulteriori redditi concorrano a formare l'imponibile complessivo, incombendo, in tal caso, al contribuente l'onere di dedurre e provare che i redditi effettivi frutto della sua attività agricola sono sufficienti a giustificare il suo tenore di vita, ovvero che egli possiede altre fonti di reddito non tassabili o separatamente tassate.

Cass., sez. trib., 28 settembre 2016, n. 19130, Pres. Ragonesi, Est. Zoso

Tributi locali – Ici – Agevolazioni – Terreni agricoli – Requisiti

In tema di ici, la riduzione per i terreni agricoli, prevista dall'art. 9 d.leg. n. 504 del 1992, è subordinata alla ricorrenza dei requisiti della qualifica, da parte del possessore, di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, desumibile dall'iscrizione negli appositi elenchi presso l'Inps, e della conduzione diretta dei terreni, che, invece, deve essere provata in via autonoma dal contribuente.

Cass., sez. trib., 05 agosto 2016, n. 16485, Pres. Bielli, Est. Bruschetta

Tributi locali – Ici – Agevolazioni – Terreni agricoli – Requisiti

In tema di ici, il trattamento agevolato previsto dall'art. 9 d.leg. n. 504 del 1992 per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli a titolo principale spetta esclusivamente a coloro che nell'anno d'imposta siano effettivamente iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti.

Cass., sez. trib., 30 settembre 2016, n. 13406, Pres. Cappabianca, Est. Iannello

Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.p.e.f.) (tributi posteriori alla riforma

del 1972) - Redditi diversi - Operazioni speculative - Cessione di terreni edificabili e con destinazione agricola - Imposta sostitutiva - Morte del contribuente anteriormente alla cessione del terreno - Istanza di rimborso degli eredi - Infondatezza

In materia di plusvalenze, con riferimento ai terreni edificabili e con destinazione agricola, la libera scelta del contribuente di rideterminare il valore del bene attraverso una perizia giurata di stima e versare l'imposta sostitutiva ex art. 7 del d.lgs. n. 448 del 2001 non può essere revocata neppure in conseguenza di un evento successivo ed imprevedibile, quale il suo decesso, intervenuto prima della cessione del bene, che non priva di causa giuridica l'adempimento dell'obbligazione tributaria ormai effettuato, sicché gli eredi non possono ottenere il rimborso.

Cass., sez. trib., 30 giugno 2016, n. 13392, Pres. Schirò, Est. Meloni

ICI – terreno agricolo – accertamento.

Non si considera edificabile il terreno posseduto e condotto da coltivatori diretti o imprenditori agricoli, anche se inserito fra i terreni fabbricabili ai fini urbanistici, a condizione che questi ne traggano un reddito di fonte agricola prevalente rispetto agli altri redditi. In caso di violazioni ICI della stessa indole, commesse per più anni, è applicabile una sanzione amministrativa unica, in base all'istituto della continuazione.

Cass., sez. trib., 20 maggio 2016, n. 10471, Pres. Bielli, Rel. Perrino

Impresa agricola-imposte e tasse-elusione normativa CEE-vendita senza fatturazione-accertamento.

In tema di imposte sulle attività agricole le eventuali finalità di elusione della normativa CEE, nel caso di vendita del latte senza fatturazione, facendo salvo eventuali conseguenze di tipo sanzionatorio, non mutano il regime fiscale ordinario previsto per l'attività dissimulata che, concernendo lo scambio di prodotti agricoli, resta sempre attività agricola e quindi non è assoggettata all'iva e all'irap per l'attività commerciale. Il meccanismo di neutralizzazione del debito per l'imposta sulle cessioni, mediante la generazione di un pari controcredito da calcolare a titolo di detrazione, implica necessariamente l'emissione di regolare fattura in quanto il credito da portare in detrazione viene ad esistenza a condizione che il debito che lo genera sia esposto in un documento registrabile.

INQUINAMENTO

Cass., sez. V, 16 novembre 2016, n. 23341, Pres. Botta, Rel. Botta

Ambiente – Inquinamento – Discarica abusiva - Rapporto di custodia di mero fatto – Responsabilità solidale.

Qualunque soggetto che si trovi con una data area in un rapporto, anche di mero fatto, tale da consentirgli di esercitare una funzione di protezione e custodia finalizzata ad evitare che l'area medesima possa essere adibita a discarica abusiva di rifiuti nocivi per la salvaguardia dell'ambiente è, in base all'art. 192 del D.Lgs. n. 152 del 2006 (Codice dell'Ambiente), solidalmente responsabile dell'abbandono di rifiuti.

PAESAGGIO

C. Stato, sez. V, 11 luglio 2016, n. 3059, Pres. Severini, Est. Franconiero

Bellezze naturali – Tutela paesaggistica – Protezione di esigenze primarie dell'individuo – VIA – profili di carattere paesaggistico

Ambiente e paesaggio sono concetti fortemente compenetrati, al punto che il secondo costituisce l'aspetto visibile del primo. Entrambi rappresentano profili strettamente connessi della salvaguardia della preesistenza del contesto naturale e si correlano a esigenze primarie dell'individuo, trovando ciascuno un fondamento costituzionale nell'accezione ampia di tutela del paesaggio (art. 9), per la complessità dell'ambiente in combinazione con quella della salute (art. 32): pertanto, nell'ambito della valutazione di progetti aventi impatti sull'ambiente ai sensi del Testo Unico di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e della normativa regionale attuativa, vale a dire di conformità dell'attività antropica rispetto alle condizioni essenziali per uno sviluppo sostenibile (art. 4, comma 3), gli enti ed organi competenti siano titolati ad esprimere il loro giudizio anche su profili di carattere paesaggistico. Pertanto, la VIA non può che coinvolgere anche profili di carattere paesaggistico, ed in particolare estendersi a tutte le possibili incisioni, dirette o indirette, del bene costituzionalmente tutelato del paesaggio, con una valutazione di tipo sostanzialistico, estesa ad ogni ambito territoriale significativo potenzialmente pregiudicato sul piano naturalistico, anche se posto a distanza dall'area di localizzazione dell'intervento.

Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2016, n. 3000, Pres. Maruotti, Est. Saltelli

Tutela paesaggistica – Autorizzazioni - VIA – Funzioni – Rapporti con AIA

La valutazione di impatto ambientale non si limita a una generica verifica di natura tecnica circa l'astratta compatibilità ambientale, ma implica una complessiva ed approfondita analisi di tutti gli elementi incidenti sull'ambiente del progetto unitariamente considerato, per valutare in concreto il sacrificio imposto all'ambiente rispetto all'utilità socio-economica perseguita. Poiché il procedimento per la valutazione d'impatto ambientale (VIA) e quello per il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) sono preordinati ad accertamenti diversi ed autonomi, ben può essere negata l'autorizzazione integrata ambientale anche in presenza di una valutazione di impatto ambientale positiva, poiché quest'ultima è di per sé idonea ad esprimere un giudizio definitivo sull'intervento proposto, mentre una valutazione di impatto ambientale negativa preclude il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale.

Cons. Stato, ad. pl., 24 maggio 2016, n. 9, Pres. Pajno, Est. Greco

Bellezze naturali – Parchi – Concessioni ed autorizzazioni amministrative.

Allorché il nulla osta dell'ente parco per gli interventi edilizi all'interno del territorio ex art. 13 Legge n. 394/1991 venga richiesto non già sul singolo intervento edilizio ma sull'atto di programmazione e pianificazione urbanistica, è comunque necessario acquisire un nuovo assenso al momento del rilascio dei titoli ad aedificandum, con la conseguenza che chi aspira ad uno di questi non può giovare del parere rilasciato (espressamente o per silenzio assenso, ove ritenuto possibile) in quella sede.

Cons. Stato, sez. VI, 13 maggio 2016, n. 1935, Pres. Santoro, Est. D'Alessio

Tutela paesaggistica – Edilizia e urbanistica – Concessione per nuove costruzioni – sanatoria.

In materia di autorizzazione paesaggistica postuma, l'art. 146, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, dopo aver ricordato che l'autorizzazione paesaggistica costituisce atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o agli altri titoli legittimanti l'intervento urbanistico-edilizio, stabilisce che al di fuori dei limitati casi «di cui all'articolo 167, commi 4 e 5, l'autorizzazione non può essere rilasciata in sanatoria successivamente alla realizzazione, anche parziale, degli interventi». L'art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) prevede il possibile accertamento postumo della compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al successivo comma 5, solo nei seguenti casi: a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati; b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica; c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. (riforma T.A.R. Puglia Lecce, Sez. I, 15 dicembre 2010, n. 2848)

PRELAZIONE AGRARIA

Cass. [ord.], sez. VI, 13 febbraio 2017, n. 3760, Pres. Travaglino, Rel. Dell'Utri

Prelazione agraria – Trasmissione del preliminare di vendita – Superflua se prelaionario già a conoscenza.

Ai fini dell'esercizio della prelazione agraria, deve ritenersi superflua la trasmissione, al prelaionario, del contratto preliminare di compravendita del terreno, ove risulti che il coltivatore diretto abbia già avuto precedente conoscenza, in qualsiasi modo e per iniziativa del proprietario-venditore, della proposta di vendita e delle relative condizioni, dovendosi in tal caso ritenere realizzata la finalità della legge.

Cass., sez. III, 17 gennaio 2017, n. 918, Pres. Spirito, Est. Scrima

Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto contratti agrari - Diritto di prelazione e riscatto - Art. 8 della l. n. 590 del 1965 - Esclusione della prelazione - Vendita forzata - Nozione - Vendita disposta all'esito di giudizio divisionale - Inclusione - Ragioni

In tema di diritto di prelazione e di riscatto agrario, nella previsione di cui all'art. 8, 2° comma, l. n. 590 del 1965, che esclude la prelazione in caso di «vendita forzata», va ricompresa anche la vendita disposta nel corso del giudizio di divisione, sia perché l'espressione utilizzata dalla norma rimanda ad un ambito ben più ampio della procedura espropriativa forzata, valorizzando soprattutto la non volontarietà del trasferimento, sia, e per conseguenza, perché la vendita divisionale, non riconducibile ad una libera determinazione dei comproprietari, non è volontaria.

Cass., sez. III, 13 dicembre 2016, n. 25495, Pres. Spirito, Est. Sestini.

Retratto agrario – chiamata in causa dell’alienante – domanda di manleva - liti-consorzio facoltativo.

In materia di retratto agrario, ove il retrattato «convenuto in giudizio» abbia chiamato in causa l’alienante, per essere dal medesimo manlevato e per sentirlo condannare al risarcimento dei danni, ricorre un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo, nel senso che i due giudizi (quello originario tra retraente e retrattato e quello insorto per effetto della chiamata in causa), sebbene destinati a celebrarsi simultaneamente, permangono autonomi, sicché le difese svolte dall’alienante verso il retrattante non possono avere rilievo ai fini dell’esito del giudizio di riscatto tra retraente e retrattato.

Cass., sez. III, 10 novembre 2016, n. 22887, Pres. Chiarini, Est. Sestini

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere art. 7 della legge n. 817 del 1971 - Spettanza del diritto di prelazione e riscatto al confinante nudo proprietario - Condizioni - Coltivazione diretta del fondo - Necessità - Modalità di accertamento

L’esercizio del diritto di prelazione agraria può essere consentito anche al nudo proprietario del fondo confinante con quello posto in vendita, essendo egli pur sempre titolare di un diritto di proprietà, seppure temporaneamente compresso dall’esistenza dell’altrui diritto reale sul medesimo bene, a condizione che coltivi legittimamente e direttamente il terreno da almeno due anni, in base ad un titolo legittimo, la cui ricorrenza - da accertarsi in concreto, potendo sussistere laddove l’usufruttuario abbia consentito la coltivazione - consente, in concorso con gli altri requisiti legali, l’operatività della prelazione e del riscatto.

Cass., sez. III, 17 ottobre 2016, n. 20910, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere terreni con destinazione diversa da quella agricola - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di ex maso chiuso

L’art. 8 l. n. 590 del 1965 deve essere interpretato nel senso che sono esclusi dalla prelazione tutti i terreni la cui destinazione sia da considerare urbana, in contrapposizione a quella agricola, atteso che, una volta assegnata ad una certa zona una edificabilità maggiore di quella considerata normale per le zone agricole e non vincolata alle esigenze dell’agricoltura, si è per ciò stesso in presenza di una zona sottratta al retratto in favore dei coltivatori diretti (nella specie, si trattava di un terreno - facente parte in origine di un ex «maso chiuso», dal quale era stato successivamente separato, perdendo così la sua originaria destinazione agricola - per il quale, pur in assenza di un piano regolatore, era stata rilasciata una concessione edilizia, evenienza comunque implicante una valutazione positiva di compatibilità rispetto agli strumenti urbanistici vigenti).

Cass., sez. III, 26 settembre 2016, n. 18769, Pres. Chiarini, Est. Rubino

Diritto di prelazione e di riscatto - In genere terreni con destinazione diversa da quella agricola - Diritto di prelazione agraria - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Fattispecie in tema di ex maso chiuso

In tema di prelazione agraria, l’onere probatorio di dimostrare che sul fondo oggetto di riscatto non sussista la condizione impeditiva dello stabile insediamento di un coltivatore diretto grava sul retraente, senza che possa trovare applicazione il principio di vicinanza del-

la prova, non invocabile allorché le circostanze da provare rientrino nella piena conoscibilità ed accessibilità di entrambe le parti, come accade nel caso di specie, considerate le caratteristiche della situazione presa in esame dalla legge agraria, ovvero la contiguità dei fondi e l'attività lavorativa, svolta su quello confinante, da chi esercita il retratto.

Cass., sez. III, 29 luglio 2016, n. 15757, Pres. Chiarini, Est. Esposito

Diritto di prelazione – Prelazione del confinante – Requisiti – Momento rilevante

In materia di contratti agrari, l'esistenza del diritto di prelazione e del successivo diritto di riscatto va accertata ordinariamente con riferimento al momento della cosiddetta denuntiatio della proposta di vendita del fondo e, in difetto della comunicazione di tale proposta, deve essere verificata con riguardo al momento della stipula del negozio traslativo, giacché, in tal ultimo caso, è questo il momento in cui sorge il diritto di riscatto e in cui vanno riscontrate e valutate le condizioni soggettive ed oggettive che legittimano il coltivatore diretto confinante a riscattare il fondo.

Cass., sez. III, 26 luglio 2016, n. 15356, Pres. Chiarini, Est. Esposito

Diritto di prelazione – Prelazione e riscatto – Requisiti – Momento rilevante – Fattispecie

In materia di prelazione agraria, le condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto vanno riscontrate nel momento in cui sorge detta facoltà col compimento dell'atto di alienazione al terzo in violazione del diritto di prelazione, oppure nel momento in cui essa viene esercitata, senza che il giudice debba verificare la persistenza dei requisiti previsti dall'art. 8 l. n. 590 del 1965 per tutta la durata della causa, dalla sua proposizione sino al momento della emanazione della sentenza (in applicazione di tale principio, la suprema corte ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva preso in considerazione, ai fini della valutazione del requisito della capacità lavorativa, l'età del retraente con riferimento alla data della decisione, anziché a quella della stipula dell'atto di vendita o della citazione di primo grado).

Cass., sez. III, 20 luglio 2016, n. 14827. Pres. Chiarini Est. Cirillo

Diritto di riscatto – Esercizio – Atto di citazione – Notifica – Effetti

Il diritto di riscatto agrario di cui all'art. 8, 5° comma, l. n. 590 del 1965, avendo natura potestativa, si esercita tramite una dichiarazione unilaterale recettizia di carattere negoziale, che può compiersi anche mediante la notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, la quale - una volta giunta a conoscenza del destinatario - mantiene i suoi effetti sostanziali anche in caso di nullità dell'atto notificato per vizi di carattere processuale.

Cass., sez. III, 22 giugno 2016, n. 12883, Pres. Chiarini Est. Sestini

Diritto di prelazione – Prelazione dell'affittuario – Dichiarazione – Carattere recettizio

Il diritto di prelazione agraria si esercita secondo lo schema normativo di cui agli art. 1326 e 1329 c.c., sicché la denuntiatio non è revocabile durante il termine di trenta giorni previsto per l'accettazione della proposta, considerato che la trasmissione del preliminare ha tutti i connotati della proposta contrattuale e che la possibilità di revoca mal si concilierebbe con

la natura, di atto unilaterale di adempimento di obbligo legale, destinato a rendere attuale l'altrui diritto soggettivo.

Cass., sez. III, 25 marzo 2016, n. 5952, Pres. Salmè, Est. Ambrosio

**Diritto di prelazione – Prelazione dell'affittuario – Dichiarazione – Carattere re-
cettizio**

I diritti di prelazione e riscatto agrari costituiscono ipotesi tassative, non suscettibili di interpretazione estensiva, sicché tali diritti, previsti in favore del confinante dall'art. 7 l. n. 817 del 1971, non spettano al socio della società semplice, affittuaria del fondo rustico, ancorché egli sia anche comproprietario del fondo, ove l'attività agricola sia riferibile alla società quale autonomo centro di imputazione giuridica, richiedendo la norma la coincidenza tra la titolarità del fondo e l'esercizio dell'attività agricola.

Cass., sez. III, 15 giugno 2016, n. 12296, Pres. Chiarini, Est. Rubino

Diritto di prelazione – Prelazione del confinante – Coltivatore diretto – Requisiti

In tema di retratto agrario, sussiste la qualità di coltivatore diretto del fondo limitrofo quando l'attività ivi svolta non si esaurisca nel mero falcio di erba spontanea, ma sia tale da stimolarne ed accrescerne la produzione, sicché integra il detto requisito oggettivo, necessario per l'esercizio del diritto de quo, anche l'attività di erpicatura e lavorazione del terreno per incentivare la produzione di erba destinata alla mera alimentazione animale.

Cass., sez. III, 08 febbraio 2016, n. 2372, Pres. Petti, Est. Amendola

Diritto di prelazione – Prelazione e riscatto – Fabbriato di pertinenza – Requisito della ruralità – Fattispecie

Ai fini del riscatto agrario di un fabbricato insistente su un fondo, il requisito della ruralità dell'immobile e la connessa sussistenza di un vincolo pertinenziale tra lo stesso ed il terreno, è del tutto indipendente dalla sua iscrizione nel catasto fabbricati, necessaria ex lege, e può prescindere anche dalla categoria allo stesso attribuita (urbana o rurale), dirimente solo per l'assoggettamento del cespite ad imposta e, al più, indizio della natura e del regime giuridico del bene ad ogni altro effetto (nella specie, la suprema corte ha confermato la sentenza impugnata che, ai fini dell'accertamento del diritto di riscatto agrario di un fondo e del fabbricato insistente sul terreno, aveva valorizzato la stipula del contratto di affitto del fondo con l'assistenza delle associazioni agricole, la qualifica di coltivatore diretto dell'affittuario, la circostanza che questi abitasse nell'immobile e coltivasse i fondi circostanti, l'avvertimento nell'avviso d'asta che l'edificio era soggetto a prelazione agraria, ritenendo invece irrilevanti l'accatastamento all'urbano del fabbricato ed il suo assoggettamento ad icipi).

Cass., sez. VI, 11 gennaio 2016, n. 242, Pres. Petitti, Est. Scalisi

Diritto di prelazione – Rinuncia – Domanda di risoluzione di precedente contratto preliminare – Irrilevanza – Fattispecie

In tema di prelazione agraria, la domanda di risoluzione relativa ad un contratto preliminare avente ad oggetto un terreno, attesa la diversità ontologica tra le azioni di risoluzione e riscatto, non implica rinuncia alla prelazione sul medesimo fondo, alle stesse condizioni stabilite in un successivo atto di alienazione, avendo il prelazionario la facoltà di valutare tutti gli aspetti, positivi e negativi della propria scelta, sicché può rinunciarvi solo a segui-

to (ed in dipendenza) di rituale denuntiatio, quale momento di insorgenza del suo diritto (fattispecie relativa all'esercizio di prelazione agraria rispetto alla compravendita di un fondo a condizioni diverse e meno onerose di quelle contenute in un precedente contratto preliminare avente ad oggetto il medesimo terreno e del quale era stata chiesta la risoluzione).

RIFIUTI

Cass., sez. trib., 05 ottobre 2016, n. 19886, Pres. Tirelli, Est. Tricomi

Valore aggiunto (imposta) – Rifiuti – Materiali da riutilizzare – Esclusione

In materia di iva, ai fini della qualificazione delle attività inerenti i rifiuti/rottami, costituisce criterio dirimente per l'individuazione del regime e dell'aliquota applicabile ai sensi del d.p.r. n. 633 del 1972 non la natura o l'origine del bene oggetto di commercio, ma il ciclo di smaltimento o produttivo nel quale tale bene viene inserito, alla luce della definizione di rifiuto ex art. 14 d.l. n. 138 del 2002, conv. nella l. n. 178 del 2002, ratione temporis vigente, in ragione del quale i materiali destinati ad essere riutilizzati nello stesso o in altro ciclo produttivo non sono classificabili come rifiuti.

In materia di iva, la gestione di rifiuti - intesa come prelievo, cernita e raggruppamento di rottami non destinati ad ulteriore utilizzazione in ciclo produttivo - è disciplinata ai sensi del d.p.r. n. 633 del 1972 tabella A, parte terza, punto 127 sexiesdecies, con applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento, mentre nel caso di commercio di rottami, rientrando il bene nel ciclo produttivo, deve essere applicato l'art. 74 d.p.r. n. 633 del 1972 con assolvimento dell'iva mediante reverse charge ad aliquota ordinaria.

SOCIETÀ AGRICOLE

Cass., sez. VI, 10 novembre 2016, n. 22978, Pres. Manna, Est. Picaroni

Agricoltura – Cooperativa agricola – Qualificazione – Attività connesse – Rilevanza – Limiti

L'attività, svolta da una società cooperativa, di macellazione, lavorazione, trasformazione, confezionamento e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici conferiti dai soci, ha natura commerciale e non rientra tra quelle previste dall'art. 2135 c.c., non potendo la qualifica di imprenditore agricolo essere ricondotta allo svolgimento delle sole attività connesse a quelle propriamente agricole, in assenza di queste ultime, né rilevando, in senso contrario, che il soggetto imprenditore sia strutturato in forma di società cooperativa, che è veste neutra ai fini qualificatori predetti.

Cass., sez. trib., 20 maggio 2015, n. 10355, Pres. Merone, Est. Chindemi

Agricoltura – Associazione non riconosciuta – Contributi comunitari indebitamente percepiti – Restituzione – Soggetti solidalmente obbligati

In tema di attività agricole, allorché gli agricoltori di una determinata zona, anziché procedere singolarmente all'attività di trasformazione e alienazione dei loro prodotti, si riuniscono in un organismo unitario, in forma di consorzio, cooperativa, cantina sociale, cui conferiscono il frutto delle loro coltivazioni affinché provveda, in loro vece, a quelle operazioni di trasformazione e di vendita, che altrimenti ciascuno di loro dovrebbe porre in essere per completare il normale ciclo produttivo, l'attività di tale organismo associativo, pur do-

tato di autonoma personalità giuridica, rimane sempre connessa alla primaria attività agricola degli associati.

SUCCESSIONE

Cass., sez. III, 30 settembre 2016, n. 19412, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Contratti agrari - Morte di una delle parti - Del proprietario coltivatore diretto - Diritti degli eredi - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale - per asserita violazione dell'art. 3 Cost., sotto il profilo della lesione dei principi di eguaglianza e ragionevolezza - dell'art. 49 della l. n. 203 del 1982, nell'interpretazione che esclude l'esistenza di un rapporto di specialità tra le previsioni di cui ai commi 1 e 3 di detto articolo, atteso che esse disciplinano fattispecie diverse: infatti, il comma 3 dell'articolo citato riguarda il caso in cui la parte coltivatrice diretta sia tutelata da un regolare contratto agrario, stipulato quando il concedente era ancora in vita, e ritenuto dalla legge sufficiente a garantirne le ragioni anche dopo la morte del concedente, mentre il comma 1 attiene al diverso caso in cui, pur essendovi stata la coltivazione diretta in linea di continuità tra il prima ed il dopo dell'apertura della successione, non sia stato stipulato alcun contratto, sicché il coltivatore diretto viene ad essere tutelato direttamente dal legislatore imponendo la costituzione "ex lege" di un rapporto di affitto agrario, con decorrenza dall'apertura della successione.

Cass., sez. III, 23 giugno 2016, n. 13002, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Agricoltura – Famiglia coltivatrice – Comunione ereditaria del fondo – Riscatto – Termini

Il termine quinquennale per l'esercizio del reatrito agrario, ex art. 8, 10° comma, l. n. 590 del 1965, avente ad oggetto un fondo divenuto comune in via ereditaria, decorre necessariamente dall'apertura della successione qualora, con accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità, non risulti provato che la partecipazione di uno dei componenti alla conduzione colonica fosse cessata già prima del nascere della comunione ereditaria

Cass., sez. III, 23 giugno 2016, n. 13002, Pres. Chiarini, Est. Cirillo

Agricoltura – Famiglia coltivatrice – Pendenza di giudizio divisorio – Domanda di riscatto – Inammissibilità

È inammissibile il reatrito agrario esercitato, ex art. 8, 10° comma, l. n. 590 del 1965, in pendenza del giudizio di scioglimento della comunione ereditaria, introdotto dal comproprietario prima del decorso di cinque anni dal momento in cui abbia cessato di far parte della conduzione colonica in comune, allorché, pendente la controversia agraria, passi in giudicato la sentenza che abbia definito il giudizio divisorio, evenienza che preclude il riscatto in quanto fa cessare, con effetto dichiarativo e retroattivo, lo stato di comunione, determinando il venir meno, prima della scadenza del quinquennio, della quota indivisa, cioè dell'oggetto del diritto cui si riferisce la disposizione suddetta.

Cass., sez. III, 17 giugno 2016, n. 12520, Pres. Amendola, Est. Cirillo

Agricoltura – Prelazione agraria e prelazione ereditaria – Diritti dello stesso soggetto – Conseguenze processuali

Nel caso in cui sia oggetto di trasferimento a titolo oneroso una quota di fondo rustico, condotto in affitto da un coltivatore diretto che, contemporaneamente, sia anche coerede con l'alienante di quel fondo, il diritto di prelazione previsto in suo favore dall'art. 8 l. n. 590 del 1965 concorre, senza escluderlo, con il diritto di prelazione di cui all'art. 732 c.c., sicché il titolare può esercitare in giudizio i due diritti di prelazione, l'uno in via principale e l'altro in via subordinata, senza che la proposizione dell'uno implichi rinuncia all'altro.

Cass., sez. II, 28 aprile 2016, n. 8467, Pres. Mazzacane, Est. Scarpa

Agricoltura – Riforma agraria – Decesso dell'assegnatario prima del riscatto – Subentro – Disciplina

In tema di riforma agraria, nell'ipotesi di assegnazione di un terreno mediante vendita con pagamento rateale del prezzo e riserva di dominio in favore dell'ente assegnante, il decesso dell'assegnatario originario prima del riscatto del bene non comporta la devoluzione del fondo nel patrimonio ereditario, ma il subingresso nel relativo rapporto concessorio dell'erede nuovo assegnatario agli effetti della l. n. 379 del 1967, spettando agli altri coeredi, nei confronti del subentrante, un credito determinato, ex art. 7 l. n. 379 cit., nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal de cuius, aumentate dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da questi recati.

Cass., sez. III, 25 marzo 2016, n. 5951, Pres. Salmè, Est. Ambrosio.

Agricoltura – Riforma fondiaria – Rapporto di assegnazione – Erede subentrante – Decreto – Natura decisoria – Ricorso straordinario per cassazione – Ammissibilità

In caso di morte dell'assegnatario di terre di riforma fondiaria, la successione nella proprietà dei terreni riscattati, in difetto di designazione del testatore o di accordo tra i coeredi, risponde, ai sensi dell'art. 5 l. n. 1078 del 1940, all'esigenza di assicurare la continuità della conduzione e la concentrazione dei fondi in capo ad un soggetto idoneo ad una efficiente coltivazione, sicché, in tale evenienza, in caso di richiesta di attribuzione da parte di uno solo dei coeredi il giudice può applicare un criterio legale di preferenza collegato alle qualità e condizioni personali del richiedente (art. 5, 3° comma, prima parte, l. n. 1078 cit.), mentre, qualora sia presentata istanza per l'assegnazione del fondo in comunione tra tutti o parte degli eredi, la seconda parte del medesimo 3° comma presuppone una analoga preventiva valutazione dei requisiti e delle condizioni personali dei coeredi, con applicazione della regola di cui alla prima parte ove solo uno di essi presenti la qualità soggettiva di lavoratore manuale della terra e le capacità che lo rendono idoneo al subentro, risultando assenti negli altri, la cui posizione di coeredi esclusi è tutelata, in ogni caso, con il diritto a percepire il controvalore della loro quota sul fondo ex art. 6 l. n. 1078 del 1940.

TRIBUTI E AGEVOLAZIONI FISCALI E CREDITIZIE

Cass., sez. trib., 27 gennaio 2017, n. 2115, Pres. Chindemi, Est. Stalla

ICI-Classificazione catastale – Immobile rurale – Esenzione – Attività di manipolazione o trasformazione di prodotti agricoli - Irrilevanza.

In tema di ICI, ai fini del trattamento esonerativo rileva l'oggettiva classificazione catastale dell'immobile, per cui l'immobile iscritto come "rurale", con attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), non è soggetto all'imposta, mentre, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale, è onere del contribuente, che pretenda l'esenzione, impugnare l'atto di classamento. Ai fini della ruralità, peraltro, non ha alcuna rilevanza lo svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli (conferiti dai soci come da chiunque altro): l'esenzione dall'ICI per i fabbricati di tipo rurale segue, infatti, il criterio della determinazione catastale.

Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21615, Pres. Chindemi, Est. Stalla

Tributi in genere – Esenzioni e agevolazioni – Società agricole – Disciplina

In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, possono godere delle agevolazioni tributarie previste dall'art. 2, 4° comma, d.leg. n. 99 del 2004, le società agricole che, pur se in data successiva all'acquisto, abbiano presentato, a norma dell'art. 1, 5° comma ter, d.leg. n. 99 cit., istanza per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap) e siano risultate, nel termine di ventiquattro mesi, in possesso dei requisiti necessari, a nulla rilevando che, nell'atto di trasferimento, sia stato invocato il diverso beneficio di cui all'art. 9 d.p.r. n. 601 del 1973, poiché tale comportamento non rivela la volontà di fruire di un'agevolazione diversa da quella spettante e lascia, comunque, impregiudicato il diritto di attivarsi per il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo professionale.

Cass., sez. trib., 26 ottobre 2016, n. 21609, Pres. Chindemi, Est. Zoso

Tributi in genere – Esenzioni e agevolazioni – Società agricola – Presupposti – Fattispecie

In tema di agevolazioni tributarie relative all'imposizione indiretta e creditizia, l'art. 2 d.leg. n. 99 del 2004, nel parificare il trattamento fiscale tra persona fisica con qualifica di coltivatore diretto e società con qualifica di imprenditore agricolo professionale, presuppone, comunque, il rispetto delle condizioni oggettive, necessarie al fine di promuovere il riordino della piccola proprietà contadina, stabilite dalla l. n. 604 del 1954, che prevede, tra l'altro, all'art. 7 la decadenza del beneficio per coloro che non coltivino direttamente il fondo (in applicazione dell'enunciato principio, la suprema corte ha rigettato il ricorso della società contribuente e ne ha confermato la decadenza dall'agevolazione, risultando il fondo concesso in affitto a terzi alla data dell'atto).

Cass. [ord.], sez. VI, 26 luglio 2016, n. 15489, Pres. Iacobellis, Est. Conti

Tributi in genere – Esenzioni e agevolazioni – Piccola proprietà contadina – Presentazione del certificato – Termine di decadenza

In tema di agevolazioni tributarie, il contribuente che intenda fruire dei benefici per la piccola proprietà contadina e che all'atto della registrazione si sia limitato a produrre l'attestazione di cui all'art. 4, 1° comma, l. n. 604 del 1954, in luogo del certificato previsto

dall'art. 3, è tenuto, ai sensi dell'art. 4, 2° comma, a presentare il certificato dell'ispettorato agrario attestante il possesso dei requisiti prescritti entro il termine, stabilito a pena di decadenza, di tre anni dalla registrazione dell'atto.

Cass., sez. trib., 05 ottobre 2016, n. 19904, Pres. Chindemi, Est. Zoso

Tributi in genere – Esenzioni e agevolazioni – Acquisto di fondi rustici – Presupposti

In materia di agevolazioni tributarie, il presupposto per usufruire della tassazione agevolata prevista dall'art. 7, 4° comma, lett. b), l. n. 984 del 1977, è la mera idoneità dei fondi rustici oggetto di acquisto ad aumentare l'efficienza dell'azienda, ed il relativo reddito, attraverso il miglioramento qualitativo e quantitativo delle colture forestali, senza che sia richiesta l'effettiva realizzazione di interventi di forestazione, sicché le agevolazioni medesime non possono essere revocate qualora nei tre anni dall'acquisto del fondo non sia intervenuta l'approvazione o l'esecuzione del piano di coltura e forestazione, previsto dal successivo art. 10.

Cass., sez. I, 11 agosto 2016, n. 17046, Pres. Nappi, Est. Ferro

Privilegio – Crediti di società cooperative agricole e di loro consorzi – Privilegio – Condizioni

Il privilegio di cui al n. 5 bis dell'art. 2751 bis c.c., con cui il legislatore ha superato la distinzione tra cooperative (e consorzi) di produzione e lavoro in agricoltura e cooperative di imprenditori agricoli per la trasformazione e alienazione dei prodotti, con conseguente irrilevanza della dimensione quantitativa dell'impresa e della struttura organizzativa, si fonda non sulla sola qualifica soggettiva del creditore (cooperativa o consorzio agrario iscritto nel relativo registro), ma sulla natura oggettiva del credito ovvero sul fatto che esso derivi dall'attività nella quale si esplica la funzione cooperativa specialmente tutelata dal legislatore, dovendosi dar conto della natura del credito fatto valere e della circostanza che l'attività posta concretamente in essere dalla cooperativa sia collegata con la finalità solidaristica.

Cass., sez. trib., 22 aprile 2016, n. 8128, Pres. Cirillo, Est. Tricomi

Redditi (imposte) – Irpef – Reddito agrario – Attività connesse – Qualificazione – Condizioni

In tema d'imposte sui redditi, le attività agricole vanno qualificate come «connesse» quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 2135 c.c. ovvero quando i prodotti conseguenti ricadono tra quelli individuati dal decreto ministeriale emesso con cadenza periodica ai sensi dell'art. 32, 2° comma, lett. c, d.p.r. n. 917 del 1986, per cui, qualora l'attività oggetto di verifica fiscale ed i relativi prodotti (nella specie, pane e altri prodotti da forno) non siano sussumibili nell'ambito applicativo dell'art. 2135 c.c. o, alla luce del decreto ministeriale vigente ratione temporis, dell'art. 32 d.p.r. n. 917 del 1986, è esclusa anche l'operatività del regime fiscale forfetario di cui all'art. 56 bis, 2° comma, d.p.r. n. 917 del 1986 e si applica quello ordinario.

Cass., sez. trib., 18 marzo 2016, n. 5408, Pres. Bielli, Est. Tricomi

Valore aggiunto (imposta) – Regimi speciali – Agricoltura – Esonero agevolato – Oneri del cessionario

In tema di iva, il regime di «esonero» agevolato nel campo dell'agricoltura, previsto dall'art. 34, 6° comma, d.p.r. n. 633 del 1972, costituisce uno speciale regime di esenzione, per il quale il soggetto che intenda avvalersene ha l'onere di dimostrare la sussistenza dei relativi presupposti di fatto e giuridici; tale onere probatorio si trasferisce sul cessionario dei prodotti agricoli che, ove intenda applicare il regime dell'«esonero», è tenuto a provvedere alla regolarizzazione dell'operazione di acquisto senza emissione di fattura, ai sensi dell'art. 6, 8° e 9° comma, d.leg. n. 471 del 1997, dovendo in caso contrario applicare il regime iva ordinario.

Cass., sez. I, 22 febbraio 2016, n. 3402, Pres. Salvago, Est. Genovese

Agricoltura – Associazione non riconosciuta – Contributi comunitari indebitamente percepiti – Restituzione – Soggetti solidalmente obbligati

In tema di indebita percezione di contributi erogati dalla Ue, il sistema recuperatorio e sanzionatorio previsto a livello comunitario si pone come primo rimedio volto ad assicurare la tutela minima indispensabile allo scopo di garantire il recupero delle risorse illegittimamente o illecitamente conseguite dai privati e, come tale, si aggiunge, senza sostituirsi, all'analogo e più rigoroso sistema di controllo predisposto dallo stato membro, volto a conseguire la ripetizione delle erogazioni e la repressione dei comportamenti vietati.

USI CIVICI

Cass., sez. II, 29 luglio 2016, n. 15938, Pres. Matera, Est. Criscuolo

Usi civici – Giudizio di accertamento – Legittimazione processuale del cittadino

Nei giudizi relativi all'accertamento e all'esistenza di usi civici o di demanio comunale, qualunque cittadino appartenente a quella determinata collettività può intervenire in giudizio, anche in grado d'appello, in quanto la sentenza emananda fa stato anche nei suoi confronti quale partecipe della comunità titolare degli usi o delle terre demaniali di cui si controverte, sicché, trattandosi di intervento volontario, l'interveniente è sempre legittimato a proporre ricorso per cassazione.

USUCAPIONE

Cass., sez. VI, 23 giugno 2016, n. 13083, Pres. Manna, Est. Correnti

Agricoltura – Piccola proprietà rurale – Usucapione speciale – Opposizione – Disciplina.

In tema di usucapione speciale per la piccola proprietà rurale, il procedimento di cui alla l. n. 346 del 1976 riproduce lo schema del procedimento per decreto ingiuntivo, sicché la relativa opposizione dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale è necessario il litisconsorzio di tutti i comproprietari del fondo, trattandosi di rapporto plurisoggettivo unico e inscindibile.

VINCOLO DI INDIVISIBILITA'

Cass., sez. II, 21 dicembre 2016, n. 26604, Pres. Mazzacane, Est. Scalisi.

Affrancazione – Vincolo temporaneo di indivisibilità – Limiti al potere dispositivo

In tema di affrancazione di terreni dal riservato dominio dell'ente di sviluppo agricolo, la disposizione dell'art. 10 l. n. 386 del 1976 - che ha previsto, dopo l'affrancazione, l'assoggettamento dei terreni «ai vincoli», alle limitazioni ed ai divieti di cui agli art. 4 e 5 l. n. 379 del 1967 per un periodo di altri quindici anni - non ha affatto costituito un vincolo temporaneo di indivisibilità in deroga a quello permanente fissato per i terreni acquistati in proprietà in base alla l. n. 379 del 1967, ma si è limitata ad estendere ai terreni affrancati, per il periodo posteriore al quindicesimo anno dall'affrancazione e fino al compimento del trentennio, le stesse regole riduttive del potere dispositivo prescritte per i terreni riscattati.